

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 22 giugno 2005, causa T-34/04 ⁽¹⁾;
- statuire in via definitiva sulla controversia ed accogliere le richieste formulate in primo grado; in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti (causa C-324/05 P):

Con il ricorso in esame la ricorrente mira ad impedire che l'uso del termine «POWER» nel marchio richiesto («TURKISH POWER») determini l'acquisizione dei diritti del marchio anteriore. Essa fonda il proprio ricorso avverso la detta sentenza su un'errata applicazione del diritto comunitario vigente in materia di marchi comunitari e sulla modifica — asseritamente contraria al principio della parità di trattamento — della prassi decisionale del Tribunale di primo grado mediante la decisione impugnata.

1. Il Tribunale non avrebbe considerato il fatto che l'inclusione del marchio anteriore «POWER», con carattere distintivo proprio, nel marchio richiesto violerebbe i diritti del marchio precedente. La tutela conferita dalla Germania al termine «POWER» sarebbe illimitata ed implicherebbe il diritto esclusivo di utilizzare il detto marchio per le merci in questione. Il marchio anteriore dovrebbe continuare a poter essere combinato, senza alcuna limitazione, con elementi denominativi o figurativi indipendenti, qualora ciò fosse necessario per la sua commercializzazione. La sentenza impugnata limiterebbe però la libertà della ricorrente di configurare il marchio.
2. Il Tribunale non avrebbe considerato che il marchio richiesto riutilizza in maniera evidente il termine costitutivo del marchio anteriore e se ne appropria. La prevalenza del termine «POWER» nel marchio richiesto non verrebbe meno per la parola «TURKISH», in quanto quest'ultima, nel settore del tabacco, si riferisce alla denominazione del tabacco «turkish blend», usata spesso nel mercato del tabacco e pertanto potrebbe essere considerata come riferita ad un miscela di tabacco originaria della Turchia, che si commercializza con il marchio «POWER». Il Tribunale avrebbe quindi erroneamente ritenuto che la combinazione dei termini «TURKISH POWER» produca un effetto suggestivo indipendente dal termine «POWER».
3. Il Tribunale sarebbe incorso in un errore ritenendo che sussistessero sufficienti differenze uditive tra i marchi in questione, in quanto anche il solo rischio di confusione sotto il profilo uditivo osterebbe alla registrazione del marchio richiesto. Quanto alla somiglianza visiva dei marchi in questione, il Tribunale non avrebbe considerato che i marchi sono caratterizzati prevalentemente anche sotto il profilo visivo dal sintagma che li compone, in quanto il consumatore prende come riferimento e si ricorda meglio le parole rispetto alle immagini. Pertanto, l'affermazione che

l'elemento figurativo prevarrebbe sull'elemento verbale del marchio richiesto sarebbe infondata.

4. Il Tribunale si sarebbe basato sull'erroneo presupposto che il pubblico di riferimento presta un maggior livello di attenzione quando acquista sigarette: non sarebbe dimostrato che i clienti, in occasione di tale acquisto, prestino maggior attenzione rispetto a quando comprano prodotti alimentari o altri beni di consumo. Anche ammettendo un maggior livello di attenzione, non sarebbe da escludere che il termine «POWER», parte del marchio, ricordi ai clienti il marchio anteriore e li induca a stabilire un collegamento diretto tra il marchio richiesto e l'impresa cui fa capo la ricorrente, il cui marchio sarebbe inteso come un marchio secondario di una miscela turca del tabacco del tipo «POWER».

⁽¹⁾ GU C 205, pag. 21.

Ricorso proposto il 15/09/2005 (fax 09/09/2005) dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno contro la sentenza pronunciata il 15/06/2005 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-7/04 tra Shaker di L. Laudato & C. sas e Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, altra parte nel procedimento: Limiñana y Botella, SL.

(Causa C-334/05 P)

(2005/C 296/25)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Il 15/09/2005, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, con i Sigg. O. Montalto e M. Capostagno, agenti, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa il 15/06/2005 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-7/04 tra Shaker di L. Laudato & C. sas e Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, altra parte nel procedimento: Limiñana y Botella, SL.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza impugnata;
2. condannare la società Shaker alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ritiene che la sentenza del Tribunale di Primo Grado ivi impugnata sia affetta da erronea interpretazione e applicazione dell'art. 8, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario.

È un principio consolidato che il giudizio di confondibilità tra marchi ex art. 8, paragrafo 1, lettera b, RMC si basi su due distinti momenti: una prima comparazione analitica, tanto dei segni quanto dei prodotti, e una successiva valutazione sintetica dei risultati ottenuti onde stabilire se il consumatore medio dei prodotti interessati possa credere che tali beni provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate. In particolare, per quanto riguarda la comparazione dei segni, l'analisi tesa a definire la relazione di similarità tra gli stessi deve considerare tanto il profilo visivo quanto quello fonetico e quello concettuale per sfociare in un apprezzamento globale basato sull'impressione generale conferita dai marchi stessi, tenendo in particolare conto le loro componenti distintive e dominanti.

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha mancato di dare compiuta attuazione al principio ora citato e che, in particolare, il Tribunale ha escluso ogni rischio di confusione basando la propria valutazione esclusivamente sulla percezione visiva del marchio contestato, senza tenere in alcuna considerazione gli ulteriori, imprescindibili elementi che intervengono nel complesso e articolato giudizio di confondibilità.

La ricorrente sostiene anche che la sentenza impugnata è viziata per manifesta contraddittorietà e illogicità.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan, con ordinanza 7 settembre 2005, nella causa Ameur Echouikh contro Secrétaire d'État aux anciens combattants

(Causa C-336/05)

(2005/C 296/26)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 7 settembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 settembre 2005, nella causa Ameur Echouikh contro Secrétaire d'État aux anciens combattants, il Tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se gli artt. 64 e 65 dell'Accordo euro mediterraneo istitutivo di un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, concluso a Bruxelles il 26 febbraio 1996, possiedano effetti diretti.

2) Nell'ipotesi in cui, per una qualsivoglia ragione, il detto Accordo euro mediterraneo non debba trovare applicazione nella specie, se si debba ritenere che le disposizioni degli artt. 40-42 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, concluso a Rabat il 27 aprile 1976, sostituito dall'Accordo del 26 febbraio 1996, possiedano anch'esse effetti diretti.

3) Se un cittadino marocchino che abbia prestato servizio militare nelle forze armate di uno Stato membro, anche al di fuori del territorio del medesimo, ricada nella categoria dei «lavoratori» di cui agli artt. 64 e 65 dell'Accordo euro mediterraneo del 1996 e di cui agli artt. 40-42 dell'accordo di cooperazione del 1976.

4) A prescindere dagli effetti diretti delle menzionate disposizioni dei detti accordi, conclusi rispettivamente nel 1976 e nel 1996 con il Regno del Marocco, se un cittadino marocchino possa invocare — sul presupposto che egli ricada, nell'ordinamento giuridico comunitario, nella categoria dei «lavoratori» di cui alle dette disposizioni — la diretta applicabilità del principio generale di non discriminazione in base alla nazionalità, garantito dagli artt. 12 del Trattato CE e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.

5) Se la pensione militare di invalidità chiesta da un cittadino marocchino, che abbia prestato servizio militare nelle forze armate di uno Stato membro, per effetto dei postumi di un infortunio o di una malattia contratta durante il periodo di servizio militare, ricada nella categoria delle retribuzioni lavorative di cui all'art. 64 dell'Accordo euro mediterraneo del 1996 ovvero nella categoria delle prestazioni previdenziali di cui al successivo art. 65.

6) Se gli artt. 64 e 65 dell'Accordo euro mediterraneo, istitutivo di un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altra, concluso a Bruxelles il 26 febbraio 1996, e, anteriormente all'entrata in vigore del detto accordo, gli artt. 40-42 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, concluso a Rabat il 27 aprile 1976, ovvero, in difetto, gli artt. 12 (ex art. 6) CE e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, ostino a che uno Stato membro possa far valere disposizioni restrittive della propria normativa interna fondate sulla nazionalità di un cittadino marocchino per:

— negargli il beneficio di una pensione militare di invalidità che avrebbe concesso, senza tale restrizione, ai propri cittadini nazionali, stabilmente residenti sul proprio territorio al pari del cittadino marocchino, che si trovi nella stessa situazione e che abbia prestato servizio militare nelle stesse condizioni;